



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV Relazioni Sindacali**

Prot. n. OM. 1478

Roma, 28 dicembre 2022

- **FP/CGIL**
- **CISL/FP**
- **UIL/PA**
- **CONFINTESA FP**
- **CONFSAL/UNSA**
- **FLP**
- **USB-Interno**

OGGETTO: Accordi stralcio per l'utilizzo delle risorse disponibili del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021 del personale proveniente dalla ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e dalla soppressa Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale.

Si trasmettono gli accordi stralcio indicati in oggetto, corredati dai relativi allegati.

p. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93

All. 2



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

ACCORDO STRALCIO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE ATTUALMENTE DISPONIBILI
DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DI AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2022
(personale proveniente dalla soppressa la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale)

VISTA l'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse attualmente disponibili del fondo risorse decentrate di amministrazione per l'anno 2022 (personale proveniente dalla soppressa Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale) sottoscritta in data 15 dicembre 2022;

VISTA la certificazione rilasciata dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno – Ufficio II, con nota prot. n. 97498 del 21 dicembre 2022;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali Servizio Contrattazione collettiva DFP 94883 del 28 dicembre 2022, con la quale è stato espresso parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo, vista anche la certificazione positiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico - Ufficio VI prot. n. 275617 del 27 dicembre 2022;

VISTO l'art. 10 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che ha soppresso la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, con successione a titolo universale del Ministero dell'Interno, e che ha previsto l'istituzione di un'apposita sezione nell'ambito dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, in cui confluisce il personale a tempo indeterminato della soppressa Scuola;

VISTO l'art. 7, comma 31-sexies del D.L. n. 78/2010, richiamato dal citato art. 10 del D.L. n. 174/2012, che disciplina le modalità di finanziamento delle funzioni trasferite al Ministero dell'Interno;

VISTO l'art. 10 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che ha previsto l'istituzione di un'apposita sezione nell'ambito dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, in cui confluisce il personale a tempo indeterminato della soppressa Scuola;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2012, pubblicato sulla G.U. n. 290 del 13 dicembre 2013, con il quale è stato disposto l'effettivo trasferimento delle funzioni della soppressa Scuola al Ministero dell'Interno;

VISTO il D.M. 21 dicembre 2012, con il quale è stato disposto l'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno del personale a tempo indeterminato proveniente dalla soppressa Scuola

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali 2016-2018;

VISTO l'art. 18 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022;

VISTO l'art. 7 dell'Accordo per l'utilizzo delle risorse del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021 (per il personale proveniente dalla soppressa SSPAL), sottoscritto in data 29 novembre 2022, con il quale le parti hanno concordato di programmare, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2022, un numero di passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore all'interno delle aree pari a 8 unità, per un onere complessivo pari a € 13.505,70, a valere sulle risorse consolidate del Fondo Risorse Decentrate di Amministrazione del personale proveniente dalla soppressa Sspal per l'anno 2022;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP prot. n. 257288 del 20/11/2022, con la quale è stato evidenziato che per la quantificazione dell'onere per i predetti passaggi vanno computate la retribuzione tabellare come da CCNL 2019/2021 comprensiva dell'elemento perequativo, l'indennità di amministrazione aggiornata in godimento al 1° gennaio 2022 nonché l'indennità di vacanza contrattuale spettante dal 1 luglio 2022, in considerazione delle disposizioni contrattuali e normative di cui al CCNL 2019/2021 e al D.P.C.M. 23/12/2021, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 143 della legge 160/2019;

VISTO il D.P.C.M. 23 dicembre 2021;

RITENUTO, pertanto, necessario rideterminare il numero di passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore all'interno delle aree in 8 unità, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2022, e il relativo onere complessivo in euro **15.065,57** a valere sulle risorse consolidate del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

CONSIDERATE le attuali disponibilità del Fondo Risorse Decentrate di Amministrazione del personale proveniente dalla soppressa Scuola per l'anno 2022;

RITENUTO opportuno destinare in via prioritaria una quota delle risorse attualmente disponibili relative alle risorse consolidate del Fondo Risorse Decentrate di Amministrazione del personale proveniente dalla soppressa Scuola per l'anno 2022, al finanziamento di progressioni economiche interne alle aree;

RITENUTO, altresì, di destinare ad un successivo accordo integrativo la quota rimanente delle risorse che si renderanno ulteriormente disponibili per l'esercizio finanziario 2022;

VISTI gli artt. 7 e 77 del sopra citato CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018;

LE PARTI CONCORDANO:

Art. 1

Fondo risorse decentrate di amministrazione

L'importo relativo alle risorse consolidate del Fondo Risorse Decentrate di amministrazione del personale proveniente dalla soppressa Scuola per l'anno 2022, allo stato pari a quello di cui all'allegato "A" è utilizzato per le finalità indicate nei seguenti articoli, in osservanza di quanto stabilito dagli artt. 7 e 77 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018.

Art. 2

Progressioni economiche all'interno delle Aree con decorrenza 1° gennaio 2022

Dall'ammontare del Fondo Risorse Decentrate di amministrazione del personale proveniente dalla soppressa Scuola per l'anno 2022 è individuata la somma di € 15.065,57 a valere sulle risorse consolidate del citato Fondo al fine di finanziarie le progressioni economiche all'interno delle Aree pari a 8 unità, la cui decorrenza sarà al 1° gennaio 2022.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

La quota rimanente delle risorse consolidate del citato Fondo e le eventuali economie confluiranno nell'ambito delle ulteriori risorse destinate al successivo accordo integrativo di cui in premessa.

La percentuale del personale interessato alla procedura in argomento, nel rispetto dell'art. 23 del d.lgs n. 50/2009, risulta limitata al 28,57% e, comunque, non superiore al 50% della platea dei potenziali beneficiari, pari a 28 unità.

L'individuazione dei contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore al termine dello svolgimento delle relative procedure selettive e la connessa quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti sono individuati nell'unito prospetto "B" che, allegato al presente accordo, ne costituisce parte integrante.

I criteri per l'attribuzione degli sviluppi economici sono definiti nell'allegato "C".

Art. 3

Risoluzione di controversie

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'accordo, si applicano le vigenti disposizioni contrattuali e di legge che disciplinano la materia.

Roma, 28 dicembre 2022

Per l'Amministrazione
Il Vice Capo Dipartimento
Prefetto Anna Maria Manzone

Per le Organizzazioni Sindacali

FP/CGIL *aderisce*

CISL/FP *aderisce*

UIL/PA *aderisce*

CONFINTESA FP

CONFSAL/UNSA

FLP

USB

Ministero dell'Interno

Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie

**IPOTESI DI ACCORDO STRALCIO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE
ATTUALMENTE DISPONIBILI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO
2022 PER IL PERSONALE PROVENIENTE DALLA SOPPRESSA SSPAL**

STIMA PRESUNTA AMMONTARE DELLE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' ANNO 2022 (lordo Stato)	€ 319.621,77
STIMA PRESUNTA DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ANNO 2022 (lordo Stato)	€ 254.011,74
STIMA PRESUNTA AMMONTARE DELLE RISORSE CERTE E STABILI DEL FONDO ALLO STATO DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE (lordo Stato)	€ 65.610,03

AREA	Fascio	UNITA' DI PERSONALE IDONEO AL PASSAGGIO NEL 2022	DIFFERENZIALE UNITARIO ANNUO LORDO STATO	PASSAGGIO RETRIBUTIVO	28,57%	totali progressioni con arrotondamento	TOTALE ANNUO LORDO STATO
TERZA AREA	F7		€ 2.904,32				
	F6	0	€ 2.921,75	DA F6 A F7			€ -
	F5	0	€ 2.644,39	DA F5 A F6			€ -
	F4	5	€ 4.091,90	DA F4 A F5			€ -
	F3	9	€ 2.519,76	DA F3 A F4		3	€ -
	F2	5	€ 1.183,89	DA F2 A F3	3	3	€ 7.559,29
	F1	3		DA F1 A F2	3		€ 3.551,66
SECONDA AREA	F6		€ 966,21				
	F5	0	€ 874,61	DA F5 A F6			€ -
	F4	4	€ 1.977,31	DA F4 A F5		2	€ -
	F3	2	€ 2.304,56	DA F3 A F4	2		€ 3.954,62
	F2		€ 1.628,79	DA F2 A F3			€ -
	F1			DA F1 A F2			€ -
		28			8	8	€ 15.065,57

* La percentuale degli oneri conto Stato del 35,18% è data dalla somma delle percentuali del 23,80% (CPDEL), del 2,88% (INIDEL) e dell'8,50% (IRAP).

h

AA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI
E FINANZIARIE

ALLEGATO "C"

*Procedure di selezione per l'attribuzione della fascia retributiva superiore riservata
al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile e proveniente
dalla soppressa Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale*

Personale ammesso alle procedure di selezione

Sono ammessi alle procedure di selezione per le progressioni economiche all'interno delle Aree per l'anno 2022 tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile e provenienti dalla soppressa Scuola, in possesso alla data del 1° gennaio 2022 dei requisiti in atto indicati, in servizio a tempo indeterminato, pieno o parziale, alla data di scadenza del bando di selezione, anche se collocati in posizione di comando, fuori ruolo o assegnazione temporanea comunque denominata presso altra pubblica amministrazione.

Possono partecipare alle procedure di selezione i dipendenti che, alla data del 1° gennaio 2022, abbiano maturato una permanenza non inferiore a due anni nella fascia retributiva di appartenenza. A tal fine saranno valutati anche i periodi di servizio prestato esclusivamente con contratto di lavoro a tempo determinato, come previsto dall'art. 55 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018.

Non possono partecipare alle procedure di selezione i dipendenti che nei due anni precedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari, con esclusione del rimprovero verbale, del rimprovero scritto o della multa, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Criteria per l'attribuzione dei punteggi e per la formazione delle graduatorie

Passaggi da una fascia retributiva all'altra nell'ambito dell'Area funzionale seconda

1) TITOLI DI STUDIO (max 64 punti)

Viene valutato il titolo di studio di livello più elevato. I punteggi attribuiti ai titoli di studio non vengono sommati.

Diploma di istruzione secondaria di primo grado	54 punti
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi triennale	57 punti
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi quadriennale o quinquennale	59 punti
Diploma universitario - Laurea triennale	62 punti
Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale	64 punti

2) ESPERIENZA PROFESSIONALE (max 64 punti)

- a. Punti 4 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno (ivi incluso quello prestato presso la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale) nella fascia retributiva di appartenenza dell'Area funzionale seconda, in quella equiparata nella corrispondente Area B e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- b. Punti 1 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno (ivi incluso quello prestato presso la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale) nelle fasce retributive inferiori dell'Area funzionale seconda, in quelle equiparate nella corrispondente Area B e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- c. punti 0,50 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno (ivi incluso quello prestato presso la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale) nelle fasce retributive



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

dell'Area funzionale inferiore rispetto a quella di appartenenza, in quelle nella corrispondente Area A e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;

- d. Punti 0,50 per ciascun anno di servizio di ruolo svolto in Amministrazioni pubbliche diverse dall'Amministrazione civile dell'Interno e dalla soppressa Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale

3) VALUTAZIONE PERSONALE ANNO 2019 -2020 - 2021 (per ogni anno max 21 punti)

a. Giudizio eccellente	21 punti
b. Giudizio ottimo	20,5 punti
c. Giudizio adeguato	20 punti
d. Giudizio non valutato	19,5 punti

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi correlati alla valutazione di ciascun anno del triennio.

La fattispecie di cui alla lettera d) riguarda tipologie previste per legge e il punteggio è attribuito a condizione che il dipendente non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari nello svolgimento delle conseguenti attività.

Passaggi da una fascia retributiva all'altra nell'ambito dell'Area funzionale terza

1) TITOLI DI STUDIO (max 64 punti)

Nella categoria 1a) viene valutato il titolo di studio di livello più elevato. I punteggi attribuiti ai titoli di studio nella predetta categoria non vengono sommati.

1a) Titoli di studio

Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi triennale	53 punti
Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi quadriennale o quinquennale	55 punti

Handwritten initials and a checkmark.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Diploma universitario e laurea di primo livello non richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale posseduto	56 punti
Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale non richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale posseduto	58 punti
Laurea di primo livello e diploma universitario richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale posseduto	58 punti
Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale posseduto	60 punti

1b) Titoli post lauream (max 4 punti)

Master universitario di primo livello rilasciato da Università legalmente riconosciute attinente per materia al profilo professionale posseduto	1 punto
Master universitario di secondo livello rilasciato da Università legalmente riconosciute o diplomi rilasciati da Scuole di specializzazione di Università legalmente riconosciute o abilitazioni professionali attinenti per materia al profilo professionale posseduto	2 punti
Titolo di dottore di ricerca per materia attinente al profilo professionale posseduto	3 punti

2) ESPERIENZA PROFESSIONALE (max 64 punti)

- a. Punti 4 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno (ivi incluso quello prestato presso la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale) nella fascia retributiva di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

- appartenenza dell'Area funzionale terza, in quella equiparata nella corrispondente Area C e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- Punti 1 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno (ivi incluso quello prestato presso la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale) nelle fasce retributive inferiori dell'Area funzionale terza, in quelle equiparate nella corrispondente Area C e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
 - punti 0,50 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno (ivi incluso quello prestato presso la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale) nelle fasce retributive delle Aree funzionali inferiori rispetto a quella di appartenenza, in quelle nelle corrispondenti Aree A e B e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
 - Punti 0,50 per ciascun anno di servizio di ruolo svolto in Amministrazioni pubbliche diverse dall'Amministrazione civile dell'Interno e dalla soppressa la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale.

3) VALUTAZIONE PERSONALE ANNO 2019 - 2020 - 2021 (per ogni anno max 21 punti)

a. Giudizio eccellente	21 punti
b. Giudizio ottimo	20,5 punti
c. Giudizio adeguato	20 punti
d. Giudizio non valutato	19,5 punti

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi correlati alla valutazione di ciascun anno del triennio.

La fattispecie di cui alla lettera d) riguarda tipologie previste per legge e il punteggio è attribuito a condizione che il dipendente non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari nello svolgimento delle conseguenti attività.

A parità di punteggio costituiscono **titolo preferenziale**:

- l'esperienza maturata con distacco all'estero, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore ad un anno continuativo, senza demerito, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI
E FINANZIARIE

2014, n. 184, recante il "Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri";

b. la minore età anagrafica.

Circa il punteggio attinente alla voce "titoli di studio" nell'ambito della procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore riservata al personale dell'Area funzionale terza sono valutabili anche i titoli di studio dichiarati equipollenti in base all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o equiparati ai titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale posseduto in base ai decreti interministeriali 9 luglio 2009 e 11 novembre 2011.

I titoli di studio conseguiti presso Istituti di istruzione, Università e Istituti di istruzione universitaria esteri sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 o della legge 11 luglio 2002, n. 148 o equivalenti ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Sono ammessi con riserva i titoli di studio per i quali, entro il termine ultimo di presentazione della domanda, sia stata presentata istanza di riconoscimento dell'equivalenza. Sarà cura del candidato specificare nella domanda gli estremi del provvedimento di riconoscimento o l'istanza di riconoscimento dell'equivalenza.

Circa il punteggio attinente alla voce "esperienza professionale" si considera la decorrenza economica e, per il calcolo del punteggio, si applica la seguente regola di carattere generale: le frazioni di anno vengono calcolate in dodicesimi; il mese si considera convenzionalmente di 30 giorni; il periodo da 1 a 15 giorni non si prende in considerazione; il periodo da 16 a 30 giorni si considera come mese intero. La medesima regola si applica ai periodi di aspettativa di cui agli articoli 7 e 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL 1998-2001 del personale del Comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 2001, e agli articoli 40, 41 e 42 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018 (e di cui ai corrispondenti articoli dei contratti collettivi relativi agli altri comparti), e fatte salve le specifiche disposizioni normative e contrattuali che ne dispongano la computabilità ai fini dell'anzianità di servizio.

Non si computano i periodi di esonero di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, né i periodi di servizio prestati con contratti di formazione lavoro, apprendistato, tirocini formativi, LSU, contratti di collaborazione o altri contratti di lavoro non subordinato o parasubordinato.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI
E FINANZIARIE**

Nelle ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro si prende in considerazione anche il periodo di servizio svolto nei ruoli dell'Amministrazione civile antecedentemente alla cessazione dal servizio.

Il servizio prestato come militare di leva si computa solo se svolto, in posizione di aspettativa o congedo, successivamente all'assunzione in servizio.

Ai fini del computo della *"valutazione personale"* e dell'*"esperienza professionale"*, per gli anni 2019, 2020 e 2021, per il servizio prestato presso l'Amministrazione civile al personale che ha ricevuto, per ogni singolo anno del triennio, la valutazione di "non adeguato" non verrà computato alcun punteggio previsto per l'anno di riferimento.

Al personale che nel triennio 2019, 2020 e 2021 non è stato valutato in quanto cessato dal servizio e poi riassunto con ricostituzione del rapporto di lavoro in base alla vigente normativa contrattuale non sarà attribuito alcun punteggio.

I dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie non usufruiscono delle preferenze e precedenza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dalle ulteriori normative regolanti la materia.